



**MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI
PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE
FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI**

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 13, comma 1, lett. a)

INDICE

	pag.
PREMESSA	2
1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA	2
2. REQUISITI DELLA DOMANDA.....	2
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	4
5. FINANZIAMENTO	5
6. SPESE AMMISSIBILI.....	6
7. SPESE NON AMMISSIBILI	6
8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE	7
9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	8
10. PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE	8
11. CONTROLLI	8
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	9
13. FORO COMPETENTE	9
14. INFORMAZIONI E CONTATTI	9



PREMESSA

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, nell'ambito delle azioni specifiche di cui all'art. 13, attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di individuare le modalità di attuazione delle iniziative ivi indicate.

Il disposto normativo prevede, tra l'altro, al comma 1, lett. a) la possibilità di assumere a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, l'organizzazione e la realizzazione di eventi sportivi.

L'Avviso è attuato in coerenza con:

- il vigente "Piano pluriennale per lo sport 2022-2026" approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 124 del 27 settembre 2022;
- il vigente "Piano esecutivo annuale per lo sport 2025" approvato con D.G.R. n. 187 del 25 febbraio 2025.

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda riferita all'organizzazione e alla realizzazione di eventi sportivi esclusivamente le Associazioni e le Società Sportive, aventi sede legale o sede operativa comprovata in Veneto, regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021.

I soggetti di cui sopra possono presentare un'unica proposta riferita, a pena di esclusione, ad una o più discipline sportive tra quelle indicate nel "Regolamento aggiornato del Registro Nazionale delle Attività Sportive" consultabile all'indirizzo:

<https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive/>

Nel caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto si terrà conto esclusivamente dell'ultima inviata e le precedenti saranno automaticamente annullate, salva la diversa volontà espressa dal soggetto proponente entro il termine fissato per la presentazione della domanda.

Qualora l'evento sia realizzato od organizzato da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda. Il soggetto beneficiario non potrà ottenere più di un finanziamento regionale per la medesima iniziativa. In tal caso gli uffici regionali si riservano la facoltà di non assegnare il contributo previsto dal seguente Avviso.

Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti giuridici che, anche per il tramite dei propri amministratori:

- siano stati condannati, con sentenza definitiva, per illecito sportivo da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del relativo avviso pubblico;
- siano stati riconosciuti responsabili negli ultimi cinque anni, con sentenza definitiva del Tribunale Nazionale Antidoping istituito presso il CONI o con sentenza passata in giudicato della Magistratura Ordinaria, di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti ai soggetti praticanti l'attività motoria e sportiva, come previsto dall'art. 9 della L. 376/2000;
- siano stati sanzionati dagli organi di giustizia sportiva, con sentenza passata in giudicato, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con la squalifica, inibizione o radiazione, ovvero con la sospensione, anche in via cautelare.

2. REQUISITI DELLA DOMANDA

Per essere ammissibile, la domanda deve essere riferita all'organizzazione e alla realizzazione di un evento sportivo che deve possedere i seguenti requisiti:

- a) privo di finalità di lucro;
- b) realizzato nel territorio regionale;
- c) realizzato nel corso dell'anno 2025 o da realizzarsi entro il 28 febbraio 2026, ferma restando, per quest'ultima ipotesi, la partecipazione regionale alle sole spese sostenute nell'anno 2025 ed all'effettiva realizzazione dell'evento sportivo;
- d) deve essere relativo ad una o più discipline sportive tra quelle indicate nel "Regolamento aggiornato del Registro Nazionale delle Attività Sportive" all'indirizzo: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive/>



nazionale/registro-nazionale-delle-attivit -sportive-dilettantistiche/il-registro-nazionale-delle-attivit -sportive/

- e) deve essere garantito, in sede di presentazione della domanda e di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o di terzi, di almeno il 30% dei costi totali.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente o, qualora previsto dai propri statuti, da altro soggetto allo scopo delegato, utilizzando esclusivamente il modello approvato dalla Regione del Veneto, che sar  reperibile sul sito internet regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) titolo dell'evento sportivo, con indicazione del luogo e del periodo di svolgimento;
- b) relazione tecnico-descrittiva che evidenzi i contenuti caratterizzanti della proposta riportati al successivo punto 4;
- c) elenco dei soggetti coinvolti nell'evento sportivo con le rispettive funzioni e grado di partecipazione, anche economico;
- d) il bilancio delle spese e delle entrate per la realizzazione dell'evento, dettagliato per macro voci, con esclusione delle spese di investimento.

La trasmissione della domanda di partecipazione all'Avviso, debitamente sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, deve avvenire, **a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR** all'indirizzo istituzionale:

beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it

Il rispetto del termine verr  rilevato dalla data e dell'orario di spedizione.

Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Nell'oggetto della posta elettronica certificata (PEC) si deve riportare la dicitura: "Partecipazione all'Avviso pubblico per organizzazione di eventi sportivi - art. 13 L.r. 8/2015".

La domanda dovr  essere trasmessa a mezzo di PEC, unitamente al documento d'identit  del sottoscrittore se sprovvista di firma digitale.

E' ammesso anche l'invio tramite posta elettronica non certificata purch  sia allegato il documento d'identit  del sottoscrittore; qualora non sia allegato il documento, la domanda viene rigettata.

Non sono ammesse le domande cartacee trasmesse via posta (ordinaria, raccomandata etc.) o consegnate a mano.

La domanda e tutti gli allegati devono essere presentati in formato non modificabile, preferibilmente in .pdf. Altri formati ammessi sono pdf/A, .odf, .txt, .jpg, jpeg, .tiff, .xml, .csv, .eml, .png, .svg, .svgz, .dwg, .tar, .zip, .gzip, .7z e comunque si rinvia alle regole stabilite dalla Giunta regionale e consultabili all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Sono motivi di esclusione o di non ammissione della domanda:

- a) la presentazione da parte di soggetto non previsto dal presente Avviso, o da soggetto condannato o sanzionato come indicato al punto 1;
- b) la trasmissione della domanda oltre il termine sopraindicato o non rispettando le modalit  sopra riportate, quali l'indirizzo pec istituzionale, i formati dei file, senza allegazione del documento di identit  del sottoscrittore qualora trasmessa tramite posta elettronica non certificata;
- c) la mancanza di valida ed effettiva sottoscrizione della domanda;
- d) gli eventi sportivi relativi a discipline non indicate nel "Regolamento aggiornato del Registro Nazionale delle Attivit  Sportive" consultabile all'indirizzo: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivit -sportive-dilettantistiche/il-registro-nazionale-delle-attivit -sportive/>



- e) le proposte quali tornei di durata superiore a 15 giorni, festival, attività di laboratorio, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, workshop, summer school, camp, grest, o altre tipologie assimilabili non configurabili come eventi sportivi;
- f) gli eventi sportivi con un costo inferiore a Euro 5.000,00.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento della completezza e regolarità formale, nonché della sussistenza dei requisiti previsti. Fermi i motivi di esclusione sopra menzionati, qualora vi sia la necessità di elementi integrativi, questi saranno richiesti ai soggetti interessati, con l'invito a produrli entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le domande risultate ammissibili saranno valutate da un Nucleo appositamente costituito, nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, sulla base dei criteri e dei punteggi sotto riportati:

A) QUALITA' DEL SOGGETTO PROPONENTE	Max 15 punti
1) Anzianità di costituzione dell'associazione sportiva/società sportiva dilettantistica in anni interi dalla data dell'atto costitutivo alla data di pubblicazione del presente Avviso	Punteggio
dai 3 ai 5 anni	2
dai 6 a 15 anni	3
dai 16 anni in su	5
2) Esperienza pregressa del soggetto proponente nella realizzazione di eventi sportivi di importanza almeno uguale a quella dell'evento proposto (regionale, nazionale, internazionale)	Punteggio
da 1 a 5 eventi pregressi	1
da 6 a 19 eventi pregressi	3
da 20 eventi pregressi in su	5
3) Partecipazione comprovata di più soggetti alla realizzazione dell'evento e loro rilevanza	Punteggio
Nessuna compartecipazione di altri soggetti	0
Compartecipazione di soli soggetti privati	Sino a 3
Compartecipazione anche di soggetti pubblici	Sino a 5
B) QUALITA' DELL'EVENTO	Max 35 punti
1) Rilevanza internazionale, nazionale o regionale dell'evento, preferibilmente riconosciuta dalle Federazioni Sportive di competenza, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva	Punteggio
Evento regionale	Sino a 3
Evento nazionale	Sino a 10
Evento internazionale	Sino a 15
2) Valore agonistico ed eventuale assegnazione di titoli riconosciuti dalle autorità sportive regionali, nazionali ed internazionali	Punteggio
Evento non agonistico	Sino a 2
Evento agonistico che non assegna titolo	Sino a 6
Evento agonistico che assegna titolo (campione regionale, campione italiano assoluto, campione europeo)	Sino a 10



3) Rilevanza sociale ed economica e relative ricadute nel territorio anche in termini di promozione della disciplina sportiva e capacità di attrazione di nuovi praticanti; la rilevanza sportiva dell'iniziativa sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista e del coinvolgimento del territorio	Punteggio
rilevanza bassa	Sino a 2
rilevanza media	Sino a 5
rilevanza alta	Sino a 10
C) CAPACITA' FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE	Max 10 punti
1) Grado di autofinanziamento dell'iniziativa dato dal rapporto entrate/costi espresso in percentuale	Punteggio
dal 31% al 70%	5
dal 71% in poi	10

La domanda potrà pertanto conseguire il punteggio massimo di punti 60; per essere ammessa a finanziamento la proposta dovrà conseguire un punteggio di almeno 12 punti.

I soggetti ammessi alla graduatoria verranno finanziati secondo l'ordine di punteggio decrescente, fino all'esaurimento delle risorse a disposizione. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario 2025 dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive, le domande risultate ammissibili ma non finanziate potranno essere oggetto di successivo finanziamento in corso d'anno.

A parità di punteggio complessivamente assegnato, la posizione in graduatoria della domanda è determinata in base ai seguenti criteri di priorità seguendo l'ordine sotto indicato:

1. maggior punteggio assegnato al criterio "rilevanza internazionale, nazionale, regionale preferibilmente riconosciuta dalle Federazioni Sportive di competenza, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva" (criterio B1);
2. maggior punteggio assegnato al criterio "grado di autofinanziamento dell'iniziativa dato dal rapporto entrate/costi espresso in percentuale" (criterio C1);
3. data di invio della domanda, attestata dalla data e dall'orario di trasmissione alla PEC regionale .

5. FINANZIAMENTO

Per l'anno 2025 le risorse ammontano a complessivi Euro 300.000,00.

La Direzione Beni Attività culturali e Sport procede d'ufficio all'attività istruttoria per verificare la regolarità delle domande e la loro ammissibilità. Le domande ammesse vengono valutate da un Nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Successivamente, il Direttore, con proprio Decreto, approva la graduatoria delle iniziative ammesse con i rispettivi punteggi e l'elenco delle iniziative non ammesse con le relative motivazioni.

Infine, con Deliberazione di Giunta regionale vengono determinati i soggetti finanziati e l'importo dei contributi concessi, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario 2025 dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Per l'anno 2025 il finanziamento non potrà comunque essere superiore ad Euro 10.000,00 e inferiore ad Euro 1.000,00.



Il contributo verrà attribuito come indicato nella tabella seguente, in coerenza con il piano economico dell'evento e sulla base del punteggio conseguito; esso non potrà superare il 70% della spesa ammessa né il disavanzo:

PUNTEGGIO TOTALIZZATO	FINANZIAMENTO MASSIMO EURO
Fascia da 0 a 11	0,00
Fascia da 12 a 40	1.500,00
Fascia da 41 a 55	4.500,00
Fascia da 56 a 60	10.000,00

Il finanziamento regionale potrà essere rideterminato in fase di rendicontazione, sulla base delle entrate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, con le modalità di cui al successivo punto 8. Il finanziamento regionale, così rideterminato, non potrà in alcun caso essere superiore a quanto originariamente assegnato.

Qualora l'esaurimento delle risorse a disposizione non dovesse consentire l'intera assegnazione del finanziamento concedibile, all'ultima domanda in posizione utile potrà essere riconosciuto un contributo inferiore ad Euro 1.000,00.

La concessione del finanziamento regionale decade nei seguenti casi:

- rilascio di dichiarazioni e produzione di documentazione non veritiera o mendace;
- mancata realizzazione dell'evento sportivo;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione o sua presentazione oltre il termine del 31 dicembre 2025;
- finanziamento regionale rideterminato in un importo inferiore ad Euro 1.000,00 ed una spesa complessiva ammessa inferiore ad Euro 5.000,00.

6. SPESE AMMISSIBILI

Possono essere oggetto di finanziamento regionale quelle spese che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, siano riconducibili all'evento sportivo, indispensabili alla sua realizzazione e comunque comprese nel piano finanziario presentato.

Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per:

- ideazione e stesura dell'evento sportivo;
- affitto e allestimento di spazi, locali e strutture o impianti sportivi;
- noleggio di attrezzature, di strumentazioni sportive e di autoveicoli;
- primo soccorso e sicurezza;
- prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario;
- trasporti, ristorazione e soggiorno per i soggetti di cui alla precedente lettera e);
- pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- premi consistenti in beni materiali e premi in denaro, quest'ultimi purché previsti dai regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e comprovate da idonea documentazione;
- articoli sportivi di immediato consumo con un costo massimo unitario di Euro 500,00 e comunque per una spesa complessiva non superiore ad Euro 5.000,00;
- autorizzazioni e assicurazioni.

7. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono non ammissibili le spese relative a:

- contratti in leasing;
- interessi passivi e le spese bancarie;
- tasse e imposte non direttamente riconducibili all'iniziativa;
- eventi collaterali quali feste, spettacoli musicali, eventi pirotecnici;



- e) le erogazioni liberali a qualunque titolo, comprese quelle in denaro;
- f) spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento ai sensi della normativa contabile;
- g) spese non sostenute nell'anno finanziario di riferimento;
- h) spese non sostenute dal soggetto richiedente o non chiaramente riconducibili all'evento;
- i) multe e sanzioni;
- j) approvvigionamenti di cibi e bevande destinate alla vendita;
- k) contributi a terzi.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione deve essere presentata, **a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre 2025**, esclusivamente dal soggetto assegnatario del finanziamento, a seguito della realizzazione dell'evento, secondo la modulistica messa a disposizione e reperibile sul sito internet regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>

Essa deve contenere:

- a) relazione comprovante le attività svolte, illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di presentazione della domanda. A tal fine potranno essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a mezzo stampa e video;
- b) bilancio consuntivo dell'iniziativa, con una spesa complessiva minima di Euro 5.000,00;
- c) prospetto analitico delle spese per l'iniziativa, almeno pari all'importo del finanziamento concesso, pagate entro il 31 dicembre 2025;
- d) prospetto delle entrate riscosse entro il 31 dicembre 2025;
- e) copie delle fatture e/o dei documenti fiscali e documentazione probatoria del pagamento effettivo almeno pari al contributo concesso (riferibile univocamente al soggetto finanziato, tramite bonifico bancario SEPA, modello F24 quietanzato, pagamenti tramite carta di credito/debito aziendale, titoli di viaggio nominali, ricevuta per prestazione occasionale firmata nei casi consentiti dalla legge). Tutti i pagamenti pari o superiori ad Euro 1.000,00, per essere ammissibili, devono essere effettuati nel rispetto delle regole sulla tracciabilità, ed effettuati nei modi sopra elencati.

Per i soli eventi realizzati da gennaio a febbraio 2026 i soggetti sono tenuti altresì ad integrare successivamente la rendicontazione presentata entro il 31 dicembre 2025 con la documentazione comprovante la realizzazione dell'evento ed un quadro economico riepilogativo riferito a tutte le spese sostenute e le entrate riscosse nel 2025 e nel 2026.

Tutte le spese indicate devono essere supportate da adeguata documentazione giustificativa, fiscalmente valida, che in caso di verifica deve essere esibita in originale, a pena di decadenza del contributo.

Gli importi delle spese devono essere indicati al lordo (IVA compresa) se l'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce un costo in quanto non recuperabile in alcun modo. In caso contrario, gli importi dovranno essere dichiarati al netto (IVA esclusa).

La Direzione Beni Attività culturali e Sport effettua un'istruttoria finalizzata a verificare la documentazione di rendicontazione prodotta e la coerenza con i periodi di ammissibilità, riservandosi la facoltà di richiedere i chiarimenti necessari e fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 10 giorni dalla data della richiesta.

Il finanziamento spettante può essere rideterminato in considerazione degli esiti di istruttoria a valere sulla rendicontazione di spesa. In particolare il finanziamento è ridotto o revocato in caso di un piano economico dal quale risulti un saldo positivo o un disavanzo inferiore all'intervento finanziario assegnato e comunque nel rispetto del limite del 70% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento la Direzione Beni Attività culturali e Sport procede, ove necessario, all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.



Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2016 (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2016).

In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8 bis convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98).

9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella domanda, entro l'anno 2025, fatte salve le ipotesi della realizzazione dell'evento entro il 28 febbraio 2026. In caso di annullamento o di variazione delle modalità di realizzazione deve darne tempestiva comunicazione all'indirizzo PEC regionale;
- b) produrre la rendicontazione in modo completo, nei termini e nelle modalità stabilite al punto 8, pena la revoca del contributo;
- c) conservare gli originali della documentazione di spesa per gli eventuali controlli anche a campione che l'amministrazione regionale potrà disporre;
- d) segnalare tempestivamente all'indirizzo PEC regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto, che deve essere nuovamente trasmesso;
- e) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al finanziamento all'indirizzo PEC regionale;
- f) comunicare sia in sede di presentazione della domanda che nelle fasi successive eventuali richieste di finanziamenti presentate per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali;
- g) consultare regolarmente il sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti> in cui potranno essere pubblicate le risposte ai quesiti relativi al presente Avviso;
- h) rispettare ed accettare tutte le disposizioni e tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito con Legge n. 58/2019, i soggetti privati che ricevono dalle pubbliche amministrazioni vantaggi economici di importo pari o superiore a Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di "pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente". L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare appositi controlli al fine di verificare che tale obbligo sia stato adempiuto.

10. PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Ogni attività di promozione e/o comunicazione degli eventi sportivi che sono ammessi a finanziamento deve evidenziare la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale, così come disciplinato con DGR n. 525 del 30 aprile 2018 che ha approvato il "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto".

All'indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/stemma-regionale> è possibile prendere visione del regolamento sopraindicato.

Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione dell'evento sportivo potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.

11. CONTROLLI

La Regione del Veneto in qualsiasi momento può svolgere controlli sulle attività e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le attività siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza del contributo.



12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della U.O. Sport.

13. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente Avviso si elegge quale foro competente quello di Venezia

14. INFORMAZIONI E CONTATTI

Le presenti modalità e i criteri per la valutazione delle domande, così come il relativo Avviso pubblico, i successivi esiti istruttori, l'individuazione dei beneficiari sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>

Ulteriori informazioni sulla concessione dei finanziamenti, le richieste di integrazione e/o chiarimenti, vengono indirizzate esclusivamente ai recapiti indicati al momento della domanda di partecipazione.

Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente all'ufficio competente della Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Sport, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 041 2792760 - 041 2792647 – 041 2793153, oppure segreteria: 041 2792711 – 041 2792714 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica: sport@regione.veneto.it

L'istruttoria sarà avviata dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro 120 giorni dalla data di avvio.

Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata:

- il Titolare del trattamento è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901;
- il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della U.O. Sport - Direzione Beni Attività culturali e Sport, e-mail: sport@regione.veneto.it – PEC: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it;
- il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it;
- l'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di finanziamento saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore;
- i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati mediante strumenti informatici e manuali;
- i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, ai fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, ai fini statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolare dell'amministrazione – DGR n. 778 del 8 giugno 2018;
- il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.

I diritti dell'interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) o in sua assenza il Titolare. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

